

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210 sito: www.studiogpc.it

CIRCOLARE 12/2016

Rovereto, 25 novembre 2016.

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA

Decreto legge 22 Ottobre 2016, n. 193 art. 6 collegato alla Legge di Stabilità 2017;

*Gentile Cliente,
siamo ad informarla sulle nuove disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 relative alla “definizione agevolata”
in merito alla possibilità di ridefinire le cartelle iscritte presso l’agente della riscossione. La “rottamazione delle
cartelle” prevede la sanatoria riducendo sanzioni ed interessi delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2016.*

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE EQUITALIA

L'art. 6 del Decreto legge n. 193 stabilisce le modalità per la ridefinizione delle cartelle affidate agli agenti della riscossione. La "rottamazione delle cartelle" sana le cartelle iscritte a ruolo prevedendo la cancellazione delle sanzioni e una riduzione degli interessi attraverso il pagamento unico o dilazionato delle nuove somme.

REQUISITI DELLA CARTELLA:

Il comma 1 dell'art. 6 stabilisce i requisiti che le somme iscritte al ruolo devono possedere per poter essere ammesse alla "definizione agevolata":

- 1) La cartella deve essere stata affidata all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'anno 2000 e il 31 dicembre 2016;
- 2) La cartella che rispetta il requisito precedente, oggetto di rateazione in corso, o la cui rateazione prevede il pagamento della prima rata nel periodo che intercorre dal 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016, può essere ammessa al processo di definizione agevolata, se il versamento della stessa è stato correttamente effettuato.

SOMME OGGETTO DELLA PROCEDURA AGEVOLATA

Le somme oggetto della procedura devono far riferimento alle imposte: IVA, IRPEF, IRES, IRAP, IMU, TASI, contributi previdenziali, contributi INAIL, ruoli in contenzioso. La richiesta può essere anche parziale ovvero fatta anche per una parte delle somme iscritte in cartella.

ESCLUSIONE

Il comma 9 esclude dalla procedura di "definizione agevolata" delle cartelle i seguenti tributi:

- 1) Imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- 2) Somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di stato;
- 3) Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- 4) Multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a sentenze di condanna;
- 5) Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

RICHIESTA

La richiesta deve essere effettuata tramite dichiarazione da presentare all'agente di riscossione entro il 31 marzo 2017.

L'agente della riscossione comunica entro il 31 maggio 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute con l'eventuale piano di rateazione e le relative scadenze.

EFFETTI

Con la rottamazione si accede alla cancellazione delle sanzioni, che salvo alcuni casi specifici, vengono annullate; gli interessi di mora vengono stralciati e non sono più dovuti ai sensi del comma 1 art. 6 del decreto.

Rimangono a carico del contribuente l'aggio e le spese relative alla procedura esecutiva, le somme dovute a titolo di capitale (imposta) e gli interessi legali; vengono inoltre sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero crediti oggetto della dichiarazione, per la quale non possono essere emesse nuove azioni esecutive (comma 4 e 5 del medesimo articolo).

La dichiarazione del contribuente comporta anche la decadenza della precedente dilazione concessa dall'agente della riscossione, inoltre il mancato pagamento dell'unica rata o delle singole rate nella "definizione agevolata" comporta il riavvio del decorso dei termini per la decadenza e la prescrizione fermo restando che le rate versate diminuiscono il relativo debito.

TERMINI DELLA RATEAZIONE

La rateazione è dunque ammessa per un massimo di cinque rate. Il piano di rateazione è predisposto dall'agenzia ed è così suddiviso:

1. Per l'anno 2017 è previsto il pagamento di almeno il 70% dell'importo dovuto, nei mesi di luglio, settembre e novembre;
2. Per l'anno 2018 è previsto il pagamento del restante 30% con due rate nei mesi di aprile e settembre.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.